

Presenti i signori:

Deliberazione consiliare n. 13/2016

IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL'ASSUNZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE NON PRENDA PARTE NE' ALLA DISCUSSIONE NE' ALL'EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA E QUINDI ABBANDONI L'AULA. ESCE IL CONSIGLIERE INTERESSATO CRISTIAN PROSSER. DOPODICHE' DA' INIZIO AI LAVORI.

**OGGETTO: ADEGUAMENTO STATUTO COMUNALE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 11/2014.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 2 di data 21.01.2016 è stato approvato lo Statuto comunale del Comune di Calliano,
- in data 10 dicembre 2014 è entrata in vigore la L.R. 09.12.2014 n. 11 recante "Disposizioni in materia di enti locali";
- detta legge regionale ha introdotto, con gli articoli 17 e 18, l'obbligo per le amministrazioni comunali di apportare modifiche allo Statuto in tema di procedure per l'attuazione di forme di democrazia diretta più facilmente attivabili da parte dei cittadini, ed in particolare in materia di referendum d'iniziativa popolare e di referendum confermativo delle eventuali modifiche allo Statuto;

Rilevato che:

- l'articolo 17 della L.R. 11/2014 ha introdotto nell'ordinamento comunale il nuovo istituto del referendum confermativo statutario;
- detta disposizione ha inteso rafforzare il carattere di "Carta fondamentale" dello statuto comunale in quanto il referendum confermativo per le modifiche apportate allo statuto - esclusi i soli adeguamenti statutari imposti dalla legge - attribuisce ai cittadini-elettori l'ultima parola, analogamente, anche se con condizioni diverse, a quanto previsto per i referendum confermativi delle leggi di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) e per gli statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.);
- per il referendum confermativo statutario, il legislatore regionale prevede un numero (relativamente) limitato di sottoscrizioni richieste a sostegno dell'iniziativa e non prevede un quorum strutturale minimo per la validità del referendum (cd. "quorum-zero")
- può essere sottoposta a referendum confermativo la generalità delle modifiche statutarie (con la sola eccezione di quelle imposte per legge), a prescindere dal quorum con il quale sono state approvate (anche all'unanimità) dal Consiglio comunale. Per quanto non espressamente disposto in tale norma, trovano applicazione le previsioni contenute nell'articolo 50 della legge regionale 1/1993 e s.m. (corrispondente all'articolo 77 del T.U.LL.RR.O.C.);
- l'art. 18 della L.R. 11/2014 apporta modifiche puntuali all'art. 50 della L.R. 1/1993 e s.m. (art. 77 T.U.LL.RR.O.C.), volte ad un deciso rafforzamento dello strumento referendario: riduzione del numero di sottoscrizioni necessarie per l'iniziativa, ampliamento della finestra temporale per la raccolta delle medesime, riduzione e diversificazione per fasce demografiche del quorum strutturale, oneri informativi – con garanzia di imparzialità – posti a carico dell'amministrazione comunale;

Vista la modifica proposta all'art. 9 "Diritto di proposta e svolgimento di Referendum" dello Statuto comunale in recepimento alle innovazioni introdotte dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Ricordato che:

- ai sensi dell'articolo 3 c. 2) del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L lo statuto e le modifiche statutarie devono essere deliberate in prima istanza con il voto favorevole dei

due terzi dei consiglieri assegnati e che, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto viene approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati  
- ai sensi del predetto art. 3 c. 3) del lo statuto e le modifiche statutarie sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione e affisse all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione all'albo pretorio del comune.”  
- a termini del 4° comma del medesimo articolo 3 “Copia dello statuto è inviata alla giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, ed al commissario del governo competente. L'ufficio della giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.”;

Visti gli artt. 1, 3, 4, 26, 78, e 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto speciale, in specifico l'art. 9.

Visto la Legge regionale 16/1950 e s.m.

Visto il parere favorevole rilasciato dalla Commissione per la Revisione dello Statuto Comunale nella seduta di data 11 maggio 2016;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3 /L;

Accertato che l'oggetto della presente deliberazione non inducendo alcun impegno spesa, non necessita del parere di regolarità contabile;

Con voti, favorevoli n. 10, n. 4 contrari (Marco Pompermaier, Stefano Battisti, Valter Salizzoni e Rolando Goller), n. 0 astenuti su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

## DELIBERA

1. di approvare in adeguamento alle disposizioni della Legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 la seguente modifica allo Statuto del Comune di Calliano:

### **Art. 9 – Diritto di proposta e svolgimento di Referendum**

Al comma 3) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

3. Possono richiedere il referendum:

a) **10%** dei cittadini aventi diritto al voto, come risulta dalle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente;

Al comma 4 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) Lo Statuto, **escluso il caso di cui al comma 12 del presente articolo**, e i regolamenti del Consiglio Comunale

Viene aggiunto il seguente nuovo comma 7bis:

**7 Bis Entro 180 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato promotore deposita presso la segreteria del Comune il numero prescritto di firme autenticate.**

Il comma 11) è sostituito dal seguente:

- 11. Il referendum ha validità qualora si rechi alle urne almeno il 30 % degli aventi diritto al voto e dei cittadini residenti che alla data della votazione del referendum hanno compiuto il diciottesimo anno**

Viene aggiunto il seguente nuovo comma 12)

- 12. Entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio dell'ente dello Statuto approvato o delle variazioni allo stesso, può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge.**

**In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo dello Statuto o delle modifiche statutarie, la proposta viene inviata dal Comitato promotore al Comitato dei Garanti di cui al comma 7. Le sottoscrizioni, di cui al comma 3, vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.**

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio telematico per 30 giorni consecutivi e nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A.;
3. di dare atto che la modifica statutaria di cui al primo capoverso del presente provvedimento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio telematico del Comune, data dalla quale cesserà di produrre effetti la disposizione modificata;
4. di precisare che, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 9.12.2014 n. 11, entro i trenta giorni di pubblicazione all'albo pretorio telematico delle variazioni di cui al primo capoverso, può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, per le parti che non derivino da adeguamenti imposti dalla legge;
5. di inviare copia della presente deliberazione, dopo la sua entrata in vigore, alla Giunta Regionale e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e al Consiglio delle Autonomie Locali;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 e 37 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - a) opposizioni alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 c. 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
  - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;
  - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), RICORSO STRAORDINARIO al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

F.to IL SINDACO  
Lorenzo Conci

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Margherita Cannarella

=====

**Relazione di pubblicazione**

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno 23 maggio 2016 per rimanervi 10 giorni consecutivi

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Margherita Cannarella

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ai sensi dell'art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Calliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Margherita Cannarella

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Calliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Margherita Cannarella

=====